

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

DECRETO 24 ottobre 2025.

Individuazione delle modalità di assegnazione delle risorse per la realizzazione degli interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici pubblici ospitanti scuole statali o paritarie di ogni ordine e grado.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato» e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante il regolamento concernente le norme di contabilità di Stato;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante «Norme per l'edilizia scolastica» e in particolare l'art. 2, comma 1, lettera *b*) e l'art. 3;


Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, recante «Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia» e in particolare l'art. 82;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere *e*), *f*) e *g*)», della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti»;

Visto il decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante «Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno», come modificato dal decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60 e, in particolare, l'art. 7-*bis*;



Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante «Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» e in particolare l'art. 41;

Vista la delibera del CIPE 26 novembre 2020, n. 63, che introduce la normativa attuativa della riforma del codice unico di progetto (CUP);

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero dell'istruzione assume la denominazione di Ministero dell'istruzione e del merito;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2023, n. 208, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2024, n. 185, recante «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione e del merito»;

Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 29 dicembre 2023, recante «Ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026» e in particolare la tabella 7 allegata al medesimo decreto;

Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 31 dicembre 2024, recante «Ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027» e in particolare la tabella 7 allegata al medesimo decreto;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 17 gennaio 2025, n. 6, recante «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione e del merito» e in particolare l'art. 13;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 4 febbraio 2025, n. 20, con il quale è stato adottato l'atto di indirizzo politico istituzionale per l'anno 2025, concernente l'individuazione delle priorità politiche del Ministero dell'istruzione e del merito per l'anno 2025;

Vista la strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030 della Commissione europea;

Considerato che, nel corso del tempo, numerosi enti locali hanno trasmesso al Ministero dell'istruzione e del merito richieste di finanziamento aventi ad oggetto l'abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici scolastici di propria pertinenza;

Considerato che la Direzione generale per l'edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle istituzioni scolastiche, competente in materia ai sensi del citato decreto ministeriale n. 6 del 2025, ha potuto dar seguito solo ad alcune delle predette istanze, dopo averne valutato caso per caso legittimità e fondatezza, nei limiti delle risorse finanziarie a propria disposizione;

Rilevato che, odiernamente, il bilancio del Ministero dell'istruzione e del merito presenta una disponibilità di risorse pari a euro 18.689.726,62 che, in virtù della compatibile destinazione normativa, possono essere destinate per far fronte alle richieste di cui ai punti precedenti e che le risorse medesime sono ripartite come di seguito:

euro 4.048.644,00 iscritti sul capitolo 8545, pg 1, denominato «Spese per la realizzazione di iniziative a carattere nazionale in materia di sicurezza nelle scuole», a valere sul bilancio di questo Ministero per l'esercizio finanziario 2025;

euro 3.180.643,83 a valere sui residui di lettera *f*, anno 2024, del capitolo 8545, pg 1;

euro 25.620,80 iscritti sul capitolo 8545, pg 3, denominato «Spese per interventi legati ad altre motivate esigenze, al fine di consentire il diritto allo studio, ecc», a valere sul bilancio di questo Ministero per l'esercizio finanziario 2025;

euro 7.356.683,99 a valere sui residui di lettera *f*, anno 2024, del capitolo 8545, pg 3;

euro 2.889.067,00 iscritti sul capitolo 8785, pg 1, denominato «Spese per la realizzazione di iniziative a carattere nazionale in materia di sicurezza nelle scuole», a valere sul bilancio di questo Ministero per l'esercizio finanziario 2025;

euro 1.189.067,00 a valere sui residui di lettera *f*, anno 2024, del capitolo 8785, pg 1;

Considerato che il superamento delle barriere architettoniche rientra tra le priorità politiche nel processo di pianificazione strategica del Ministero dell'istruzione e del merito per l'anno 2025, in aderenza al succitato atto di indirizzo n. 20 del 2025, paragrafo 6, denominato «Supportare il processo di riqualificazione del patrimonio edilizio scolastico»;

Ritenuto pertanto di dover destinare le risorse finanziarie indicate in precedenza per la realizzazione degli interventi volti al superamento delle barriere architettoniche negli edifici scolastici delle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio e di dover disciplinare le modalità di accesso per l'assegnazione dei relativi finanziamenti agli enti locali richiedenti;

Ritenuto di dover delegare la Direzione generale per l'edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle istituzioni scolastiche alla gestione delle risorse in argomento, compresa la facoltà di porre in essere eventuali revoche dei finanziamenti concessi tramite l'indizione di avvisi pubblici, nel rispetto di quanto stabilito dal presente decreto;



Decreta:

Art. 1.

Oggetto e riparto delle risorse

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato nelle premesse, la somma complessiva di euro 18.689.726,62 (diciottomilioniseicentoottantanovemilasettecentoventisei/62) è destinata all'abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici ospitanti scuole statali o paritarie di ogni ordine e grado presenti sul territorio, e le risorse necessarie sono ripartite come di seguito:

euro 4.048.644,00 (quattromilioniquarantottomilaseicentoquarantaquattro/00) iscritti sul capitolo 8545, pg 1, denominato «Spese per la realizzazione di iniziative a carattere nazionale in materia di sicurezza nelle scuole», a valere sul bilancio di questo Ministero per l'esercizio finanziario 2025;

euro 3.180.643,83 (tremilionicentoottantamilaseicentoquarantatre/83) a valere sui residui di lettera *f*, anno 2024, del capitolo 8545, pg 1;

euro 25.620,80 (venticinquemilaseicentoventi/80) iscritti sul capitolo 8545, pg 3, denominato «Spese per interventi legati ad altre motivate esigenze, al fine di consentire il diritto allo studio, ecc», a valere sul bilancio di questo Ministero per l'esercizio finanziario 2025;

euro 7.356.683,99 (settemilionitrecentocinquantesimilaseicentoottantatre/99) a valere sui residui di lettera *f*, anno 2024, del capitolo 8545, pg 3;

euro 2.889.067,00 (duemilionioottocentoottantanovemilaseicentasette/00) iscritti sul capitolo 8785, pg 1, denominato «Spese per la realizzazione di iniziative a carattere nazionale in materia di sicurezza nelle scuole», a valere sul bilancio di questo Ministero per l'esercizio finanziario 2025;

euro 1.189.067,00 (unmilioneicentoottantanovemilaseicentasette/00) a valere sui residui di lettera *f*, anno 2024, del capitolo 8785, pg 1.

2. La Direzione generale per l'edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle istituzioni scolastiche è delegata alla gestione delle risorse di cui al comma 1 tramite l'indizione di avvisi pubblici di cui al successivo art. 3, nonché a porre in essere eventuali revoche dei finanziamenti concessi.

Art. 2.

Beneficiari, interventi ammissibili e priorità

1. Le attività da finanziare con le risorse di cui all'art. 1 attengono agli interventi necessari per l'eliminazione delle barriere architettoniche, effettuati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 «Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi

pubblici» e del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 «Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche», così come previsto dall'art. 82, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

2. Oggetto dei suindicati interventi possono essere esclusivamente edifici scolastici pubblici. Non sono ammessi a finanziamento interventi su edifici privati, anche se oggetto di locazione. I finanziamenti sono assegnati direttamente agli enti locali proprietari e/o gestori di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico, ai sensi della legge 11 gennaio 1996, n. 23.

3. Le risorse assegnate agli interventi di cui al presente decreto sono trasferite sulle contabilità di Tesoreria unica degli enti locali.

Art. 3.

Modalità di attuazione

1. La Direzione generale per l'edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle istituzioni scolastiche pubblica sul sito *web* istituzionale uno o più avvisi per la selezione di proposte progettuali da realizzare, stabilendo, in conformità alle disposizioni del presente decreto:

a) le modalità e i termini di presentazione delle istanze;

b) i requisiti di ammissibilità dei soggetti proponenti;

c) le cause di inammissibilità;

d) le procedure di controllo e di revoca dei contributi, in conformità alle disposizioni del presente decreto;

e) i criteri di valutazione delle proposte progettuali e le eventuali premialità;

f) la tipologia di costi finanziabili, l'entità del finanziamento e i massimali concedibili per ciascun progetto e per ciascuna tipologia di spesa ammissibile;


g) il cronoprogramma previsto per la realizzazione di ciascun intervento;

h) le ulteriori modalità di rendicontazione e di monitoraggio dei progetti.

Art. 4.

Monitoraggio, rendicontazione e revoca

1. Il monitoraggio degli interventi di cui all'art. 2 dovrà avvenire secondo le procedure previste dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, nonché secondo la disciplina attuativa stabilita dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 26 febbraio 2013. Relativamente all'attività di rendicontazione, gli interventi oggetto di finanziamento saranno monitorati dal Ministero dell'istruzione e del merito secondo le modalità



che saranno successivamente definite attraverso apposite linee guida. Gli enti locali beneficiari sono comunque tenuti ad aggiornare costantemente i dati dell'Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica.

2. La Direzione generale per l'edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle istituzioni scolastiche è obbligata a revocare, in tutto o in parte, il finanziamento in caso di inosservanza dei termini fissati negli avvisi pubblici di cui all'art. 3, e di omessa o incompleta rendicontazione, ovvero nell'ipotesi in cui l'intervento finanziato con il presente decreto risulti già assegnatario di altro finanziamento per le medesime voci di spesa finanziate ai sensi dell'art. 2, comma 2, del presente decreto e nelle altre ipotesi che saranno individuate negli avvisi pubblici di cui all'art. 3.

3. Il Ministero si riserva di effettuare controlli in loco per verificare la corretta esecuzione degli interventi autorizzati con i finanziamenti di cui al presente decreto.

4. Le economie di gara non sono nella disponibilità dell'ente locale e possono essere utilizzate, nei limiti e per le ipotesi di cui all'art. 120 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, soltanto previa autorizzazione del Ministero dell'istruzione e del merito.

5. Gli enti beneficiari del finanziamento sono tenuti a implementare l'Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica.

6. Nelle ipotesi di revoca di cui ai commi 1 e 2, le risorse ricevute ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a), del presente decreto sono versate da parte degli enti locali all'entrata del bilancio dello Stato.

Art. 5.

Ulteriori contributi

1. Nelle ipotesi di sussistenza di ulteriori risorse, esistenza dei residui, economie di gara non utilizzate, economie di piano derivanti dalle rinunce o revoche dei contributi assegnati, la Direzione generale competente del Ministero dell'istruzione e del merito potrà procedere allo scorrimento della graduatoria derivante dall'espletamento degli avvisi di cui all'art. 3.

Il presente decreto è sottoposto ai controlli di legge e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 ottobre 2025

Il Ministro: VALDITARA

Registrato alla Corte dei conti il 19 novembre 2025

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca e del Ministero della cultura, reg. n. 2266

25A06519

